

TI_GERICHTE 52.2022.403 vom 26. Oktober 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-10-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2022.403

FR: TI_GERICHTE 52.2022.403 du 26 octobre 2022

IT: TI_GERICHTE 52.2022.403 del 26 ottobre 2022

Regeste

Divieto d'uso. Ricorso irricevibile

Erwägungen

E. 26

ottobre 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1 avverso la predetta risoluzione, che ha confermato; premesso come la decisione impugnata derivi dal rifiuto del Municipio di revocare il divieto d'uso del 9 dicembre 2020, il Governo ha anzitutto osservato che quest'ultimo non potrebbe essere rimesso in discussione, siccome cresciuto in giudicato; riepilogate in generale le regole per la revoca delle decisioni, ha poi essenzialmente ritenuto che in concreto i presupposti non fossero dati; che contro il predetto giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo, in via preliminare, l'esperimento di un incontro di conciliazione e, in via principale, che sia annullato così come il divieto d'uso; in estrema sintesi, l'insorgente lamenta una lesione del principio di proporzionalità, con una serie di argomenti che non occorre riprendere in dettaglio; che all'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Governo, senza formulare particolari osservazioni; l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si richiama alle sue precedenti comparse scritte, mentre il Municipio chiede di respingere il ricorso, con motivazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto; che con la replica e le dupliche, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive tesi e domande di giudizio; che il Tribunale ha richiamato dal Governo gli incarti riguardanti il presente procedimento e le pregresse procedure (citati giudizi del 16 giugno e 7 dicembre 2021), noti alle parti; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e 45 LE; che certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato di cui è destinatario (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPamm; RL 165.100); che giusta l'art. 68 cpv. 1 LPamm, il ricorso deve essere presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata; il termine per l'impugnazione delle misure provvisionali è invece di 15 giorni; che tale termine si applica anche ai ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato che statuiscono su impugnative proposte contro provvedimenti cautelari (cfr. STA 52.2019.235 del 4 ottobre 2019 e rimandi); che in concreto la decisione con cui il Municipio ha rifiutato di revocare il divieto d'uso provvisoriale disposto il 9 luglio 2021 è chiaramente un provvedimento cautelare; che le misure provvisionali, che per loro natura hanno carattere provvisorio, possono in effetti essere modificate in ogni tempo, d'ufficio o a richiesta di una parte, rispettivamente essere riconsiderate allorquando le circostanze si sono modificate in modo rilevante; da questo profilo - diversamente da quanto sembrano assumere il Governo e il Municipio (cfr.

risposta) - hanno quindi una forza di cosa giudicata limitata (cfr. STA 52.2021.68 del 23 febbraio 2021; Michael Daum/David Rechsteiner in: Ruth Herzog/Michael Daum [curatori], Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2. ed., Berna 2020, n. 48 ad art. 27; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2. ed., Berna 2015, pag. 594 seg.; Regina Kiener in: Alain Griffel [curatore], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3. ed., Zurigo 2014, n. 41 ad § 6); che ciò non toglie che la decisione con cui l'autorità risolve di modificare e revocare o meno una misura cautelare ha la stessa natura e soggiace alle medesime regole procedurali di quest'ultimo provvedimento (cfr. pure Kiener, op. cit., n. 41 ad § 6); che nella fattispecie il procedimento, di natura cautelare, è evidentemente rimasto tale anche se l'oggetto del ricorso al Tribunale è la decisione con cui il Consiglio di Stato ha confermato il rifiuto di revocare il divieto d'uso cautelare del 9 luglio 2021; che, ferme queste premesse, occorre inevitabilmente concludere che il ricorso interposto contro la risoluzione del 26 ottobre 2022 del Consiglio di Stato è tardivo, siccome non presentato nel termine di 15 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (art. 68 cpv. 2 LPAm), ma ben 15 giorni dopo; che il termine di ricorso di 30 giorni, erroneamente indicato dalla precedente istanza in calce a tale giudizio, non permette invece di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente: il suo patrocinatore, cognito della materia, non poteva in effetti non rilevare l'errore; non doveva nemmeno consultare i testi di legge o la giurisprudenza, poiché era già insorto davanti al Consiglio di Stato nel termine di ricorso di 15 giorni (cfr. ricorso dell'8 luglio 2022; cfr. pure il precedente ricorso del 27 luglio 2021; cfr. DTF 135 III 374 consid. 1.2.2.1 pag. 376, 134 I 199 consid. 1.3.1; STF 1C_248/2015 del 2 luglio 2015 consid. 2.3); che a maggior ragione vale tale conclusione se si considera che già la prima impugnativa contro il divieto d'uso del 9 luglio 2021 era stata dichiarata irricevibile, poiché non insinuata nel termine di 15 giorni prescritto dall'art. 68 cpv. 2 LPAm (cfr. citato giudizio del 16 giugno 2021); che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso non può che essere dichiarato irricevibile, siccome tardivo; che, dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAm), il quale rifonderà al Comune, patrocinato e che non dispone di un servizio giuridico, un'indennità per ripetibili per questa sede, ridotta in funzione dell'esito (art. 49 cpv. 1 e 2 e contrario LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente, a cui va restituito l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo. Il ricorrente rifonderà inoltre al Comune di Collina d'Oro fr. 500.- a titolo di ripetibili per questa sede. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente
La
vicecancelliera